

BVGer D-425/2015 vom 23. März 2017

Bundesverwaltungsgericht, 2017-03-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-425_2015

FR: TAF D-425/2015 du 23 mars 2017

IT: TAF D-425/2015 del 23 marzo 2017

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM (ora SEM) rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca, per il che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 3

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4

Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 16 dicembre 2014, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

E. 5.1

Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato i motivi a fondamento della domanda d'asilo dell'interessato come irrilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, l'UFM ha sottolineato che il nesso causale tra la persecuzione e la fuga del richiedente difetterebbe, essendo egli espatriato solo due anni dopo essere stato arrestato per aver bruciato la bandiera siriana nel marzo del 2009. Oltracciò l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo sarebbe caratterizzata dall'assenza di timore fondato di essere esposto in futuro a persecuzioni. Nonostante l'interessato abbia indicato di essere espatriato per paura di essere incarcerato a causa della sua partecipazione a una manifestazione dell'ottobre 2013 (recte: 2011), non vi sarebbero elementi concreti in grado di giustificare la paura di essere identificato ed arrestato. Parimenti, circa il timore di essere chiamato alle armi quale riservista, una futura convocazione non potrebbe essere considerata determinante non avendo l'interessato avuto alcun contatto con le autorità siriane. Infine, l'appartenenza all'etnia curda non sarebbe rilevante, da sola, ai sensi dell'asilo giacché il richiedente apparterebbe alla "categoria" di curdi privilegiati, possedenti la nazionalità siriana, e non si potrebbe dunque ritenere in generale la sussistenza di repressioni da parte dello Stato che rendano impossibile condurre un'esistenza degna di un essere umano in Siria. L'UFM di conseguenza, non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera.

E. 5.2

Con ricorso ed il successivo complemento dei motivi, l'insorgente contesta la decisione dell'UFM circa l'irrilevanza dei suoi motivi d'asilo. In primo luogo, il nesso causale tra l'arresto e la fuga sarebbe dato giacché l'insorgente avrebbe dovuto restare in Siria contro la sua volontà: a fine aprile 2009, appena rilasciato da due mesi di prigionia, egli avrebbe infatti dovuto svolgere il servizio militare fino al 1° febbraio 2011. Tali punti non sarebbero d'altronde stati ritenuti inverosimili dall'autorità inferiore. Pur ammettendo che l'arresto del 2009 non sia, a lui solo, il motivo scatenante l'espatrio, tale avvenimento avrebbe tuttavia dovuto essere preso in conto nell'apprezzamento dell'insieme dei suoi motivi d'asilo. Il rilascio sarebbe infatti avvenuto grazie all'intervento di un avvocato ed egli sarebbe inoltre sicuramente stato registrato come oppositore, avendo dovuto sottoscrivere una dichiarazione attestante il suo ritiro immediato e futuro dalle attività politiche. Queste circostanze costituirebbero un elemento rilevante della fuga avvenuta soltanto nel 2011. In secondo luogo, l'autorità inferiore non avrebbe neppure contestato la partecipazione dell'insorgente ai funerali di Mashaal Tammo (Mish al at-Tammu), noto capo dell'opposizione curda, nell'ottobre del 2011. Il ricorrente avrebbe più volte indicato che i servizi segreti siriani avrebbero fotografato e filmato i partecipanti. Due giorni dopo i funerali e ritenute le vicende precedenti - in particolare l'arresto del 2009 e la registrazione del ricorrente quale oppositore - egli avrebbe dunque avuto un timore fondato di subire delle persecuzioni e sarebbe pertanto espatriato. Il timore sarebbe pure accresciuto dalla sua appartenenza all'etnia curda - etnia già di per sé fortemente discriminata - e dall'uscita illegale dal Paese in un periodo di guerra, essendo egli riservista. Il ricorrente avrebbe dunque grandi probabilità di essere identificato come renitente e di dover subire una pena sproporzionata e ciò anche in assenza di una convocazione. Per di più, le autorità siriane identificherebbero quali oppositori al regime coloro che depositato una domanda d'asilo all'estero. Infine, il ricorrente ritiene che in ogni caso sussisterebbe una persecuzione riflessa poiché l'allora compagna, C. _____, avrebbe ottenuto asilo in Svizzera. Non avendo analizzato la sussistenza di una tale persecuzione, l'UFM avrebbe dunque accertato in maniera incompleta i fatti giuridicamente rilevanti. Sulla scorta di tali elementi pertinenti

in materia d'asilo, il ricorrente avrebbe quindi il timore fondato di subire delle persecuzioni giusta l'art. 3 LAsi.

E. 5.3

Nell'atto responsivo, la SEM osserva, che il ricorso non conterrebbe alcun nuovo elemento o mezzo di prova suscettibile di modificare il suo punto di vista. Tuttavia, precisa che l'insorgente non avrebbe mai invocato il motivo della sussistenza di una persecuzione riflessa nell'arco della procedura d'asilo. Dipoi, convivendo solo da maggio 2014 - e dunque da meno di un anno - in una relazione stabile analoga al matrimonio, le condizioni per includere l'insorgente nella qualità di rifugiato dell'allora compagna non sarebbero adempiute. Per il resto l'autorità inferiore rinvia ai propri considerandi confermandoli pienamente.

E. 5.4

In sede di replica, l'insorgente contesta l'analisi della SEM circa la persecuzione riflessa. Sussisterebbe per lui il timore fondato di subire persecuzioni anche a causa della relazione con la compagna e futura moglie, al beneficio dell'asilo. I due avrebbero cominciato la procedura di preparazione al matrimonio, ciononostante la stessa potrebbe durare a lungo a causa della difficoltà per gli interessati e soprattutto per la compagna di ottenere i documenti necessari. Il ricorrente richiama inoltre la recente sentenza di principio del Tribunale circa i renitenti e i disertori siriani (cfr. DTAF 2015/3). L'insorgente conclude dunque alla concessione dell'asilo oppure la sospensione del procedimento fino alla conclusione del matrimonio civile.

E. 5.5

In sede di duplice, la SEM indica che conformemente alla DTAF 2015/3 il timore di persecuzioni future per il rifiuto di tornare a servire come riservista non sussisterebbe nella fattispecie dal momento che non vi sarebbe stato alcun contatto tra il ricorrente e le autorità del suo Paese d'origine. Per quanto concerne i documenti relativi alla preparazione del matrimonio la SEM constata come la stessa sarebbe ben lungi dall'essere terminata. Per il resto rinvia ai considerandi della sua decisione confermandoli pienamente.

E. 6

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 7

Nel caso in disamina è necessario analizzare la rilevanza in materia d'asilo della partecipazione dell'insorgente alle manifestazioni di protesta a seguito dell'uccisione di Mishaal Tammo (Mish al at-Tammu) ed in occasione dei suoi funerali. Nella decisione impugnata l'autorità inferiore ha considerato verosimili i motivi invocati dell'insorgente, tuttavia ha reputato che gli stessi non fossero rilevanti in materia d'asilo. L'insorgente reputa invece di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future in caso di ritorno in Siria.

E. 7.1

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti).

E. 7.2

Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6)

E. 7.2.1

Nel caso in disamina, circa l'elemento soggettivo, lo scrivente Tribunale ritiene di non poter condividere l'opinione dell'autorità inferiore secondo cui non vi sarebbe alcun elemento atto a giustificare il timore dell'interessato di essere identificato oppure di essere arrestato per aver partecipato ad una manifestazione nel 2013 (recte: 2011) avendo avuto tutti i partecipanti il volto scoperto. Nella sua analisi l'UFM ha invero ommesso di tenere conto della situazione particolare dell'insorgente e segnatamente i seguenti elementi: il fatto che nel 2007 egli sia diventato membro del partito Yekiti per il quale ha poi organizzato delle attività culturali; che dopo il Nawruz del 2007 è stato accusato, a suo dire, a torto, di aver bruciato la bandiera siriana e di appartenere ad un partito illegale; che una volta tornato in Siria nel marzo 2009 è stato arrestato per due mesi e dopo il rilascio ha dovuto firmare una dichiarazione attestante il suo ritiro immediato e futuro dalle attività politiche ed infine che dopo essere stato liberato è stato trasportato direttamente a svolgere il servizio militare (cfr. verbale 1, pagg. 8 seg. e punto I della decisione impugnata; verbale 2, pagg. 10-13).

Particolare importanza va accordata alla dichiarazione sottoscritta dall'insorgente di non partecipare più ad attività politiche in futuro (cfr. verbale 2, pag. 12), poiché l'interessato ha violato tale impegno partecipando ad Amudah ai funerali di Mishaal Tammo (Mish al at-Tammu) - noto oppositore del regime - a viso scoperto e con molti altri sostenitori della causa curda. In tale occasione il ricorrente e gli altri partecipanti sono stati filmati e fotografati da agenti di sicurezza, i quali hanno poi indicato che il materiale raccolto sarebbe stato utilizzato contro di loro (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 11). Si può dunque concludere che il ricorrente, tenuto conto della sua particolare situazione, ovvero la sua partecipazione alle manifestazioni, sommata all'appartenenza all'etnia curda, alla sua adesione al partito Yekiti, alla detenzione di due mesi per attivismo politico, così come alla dichiarazione da lui sottoscritta ed attestante il suo ritiro immediato e futuro dalle attività politiche, permette di concludere che, sul piano soggettivo egli abbia un timore fondato di subire delle persecuzioni future a seguito dell'identificazione quale oppositore politico.

E. 7.2.2

Circa l'elemento oggettivo, il Tribunale ha già avuto modo di stabilire che sin dallo scoppio del conflitto nel marzo 2011, le forze di sicurezza siriane intervengono con estrema brutalità nei confronti dei veri o anche solo presunti oppositori del regime. Le persone che hanno partecipato a manifestazioni di critica verso il regime sono vittima di arresti di massa, torture ed esecuzioni sommarie. Coloro che vengono identificati dalle forze di sicurezza siriane come avversari del regime hanno dunque ragione di temere trattamenti che configurano una persecuzione determinante come motivo d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.7.2). Nel caso in disamina, nel corso delle manifestazioni di protesta per l'assassinio di Mishaal Tammo (Mish al at-Tammu) nonché in occasione dei successivi funerali a cui il ricorrente ha partecipato - circostanza peraltro non contestata dall'autorità inferiore - le autorità siriane sono effettivamente intervenute con estrema brutalità. Si segnalano invero numerosi feriti ed alcuni morti (cfr. Kurdwatch [Berlin], Al-Qamishli: Two dead and numerous injured at demonstrations, 11.10.2011, <http://kurdwatch.org/?aid=2078&z=en> >, consultato il 15.03.2017). Inoltre, come allegato dall'interessato le forze di sicurezza siriane hanno filmato e fotografato i partecipanti al fine di utilizzare questo materiale contro di loro ed in particolare al fine di indentificarli (cfr. verbale 1, pag. 9 e verbale 2, pag. 11). Sulla scorta di quanto precede, non si può dunque senz'altro escludere che il ricorrente, a causa della sua appartenenza all'etnia curda, della sua appartenenza politica, delle attività svolte in seno alla stessa - aggiunte alla condanna già subita per motivi politici prima del conflitto e alla partecipazione a manifestazioni politiche nonostante il suo impegno verso il regime siriano di non parteciparvi - sia stato identificato o sia perlomeno identificabile da parte delle forze di sicurezza siriane quale oppositore al regime.

E. 7.2.3

Di conseguenza, l'insorgente ha il fondato timore di subire seri pregiudizi per dei motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi vista la brutalità con la quale il regime siriano punisce i suoi oppositori. Infine, nel luogo d'origine del ricorrente, ovvero nei territori controllati dalle autorità curde, non vi è un'alternativa di rifugio interno (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.7.5 e sentenza di riferimento del TAF D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.9).

E. 7.3

Visto quanto precede, la questione di sapere se nella fattispecie sono dati gli estremi per riconoscere la qualità di rifugiato al ricorrente per renitenza o diserzione, oppure per una persecuzione riflessa può essere lasciata aperta.

E. 8

Ne discende pertanto che al ricorrente va riconosciuta la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che la decisione impugnata viola il diritto federale avendo l'autorità inferiore erroneamente respinto la domanda d'asilo depositata dall'insorgente. Non risultando elementi che giustifichino un'esclusione dell'insorgente dalla concessione dell'asilo giusta l'art. 53 LAsi, il ricorrente è pertanto riconosciuto come rifugiato e allo stesso deve essere concesso l'asilo. Il ricorso è quindi accolto. La decisione impugnata è annullata e all'autorità inferiore è richiesto di accordare l'asilo in Svizzera al ricorrente (art. 49 LAsi).

E. 9.1

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). Il Tribunale aveva comunque accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale del 13 febbraio 2015.

E. 9.2

Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). La nota particolareggiata dell'onorario del patrocinatore d'ufficio inoltrata in data 29 gennaio 2016 si eleva a CHF 3'113.85, IVA inclusa. Il Tribunale ritiene tale somma adeguata (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi). Di conseguenza, il diritto dell'avvocato d'ufficio al pagamento dell'onorario è divenuto privo d'oggetto.

E. 10

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.